

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 719

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2006

Norme in favore dei servizi commerciali di vicinato

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nel disciplinare il sistema del commercio, ha anche introdotto la figura dell'esercizio di vicinato, per il quale si intende un negozio avente superficie di vendita non superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Questa normativa costituisce un pieno riconoscimento dell'importanza del valore sociale oltreché economico degli esercizi di vicinato.

Questi tuttavia rischiano di entrare in crisi a ragione dell'abnorme crescita del valore delle locazioni commerciali. Con il presente disegno di legge si intende facilitare la sopravvivenza degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, siti in un centro storico, mediante la concessione di un'ulteriore deduzione ai fini del-

l'imposta sul reddito, pari al 10 per cento del valore della locazione corrisposta al locatore.

Un altro incentivo per evitare l'aumento delle locazioni commerciali è la concessione di una deduzione ai fini dell'imposta sul reddito, pari al 30 per cento dell'importo della locazione, al locatore che in presenza della scadenza di locazione rinnovi il contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto pattuito nel precedente contratto.

Si prevede infine che per tutelare, salvaguardare e rilanciare i propri centri storici, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Si prevede anche il riconoscimento ai comuni in questione di un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi erogati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al locatario di esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, siti in un centro storico, è concessa un'ulteriore deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 10 per cento del valore della locazione corrisposta al locatore.

2. Al locatore che in presenza di una scadenza di locazione rinnovi il contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto pattuito nel precedente contratto è riconosciuta una deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento dell'importo della locazione.

3. Per tutelare, salvaguardare e rilanciare i propri centri storici, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico di cui al comma 1, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Ai comuni è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi di cui al presente comma.

